



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione regionale del Veneto

- Ai Sigg. Sindaci di Zenson di Piave (TV)
Tambre (BL)
Meduna di Livenza (TV)

-Al Segretario comunale
dott. Pierantonio Giuliani
c/o Comune di Zenson di Piave (TV)

OGGETTO: Incarico al dott. Pierantonio GIULIANI della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Salgareda (TV) per il periodo dal 01.03.2021 al 30.04.2021.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che la segreteria comunale di Salgareda (TV), è vacante dal 01.05.2017;
- **VISTA** la nota del 19/02/2021, con la quale il Sindaco del Comune di Salgareda chiede d’incaricare della reggenza della sede il dott. Pierantonio Giuliani per il periodo dal 01.03.2021 al 30.04.2021;
- **VISTO** l’art. 19, comma 2, del D.P.R. 465/97, ove è stabilito che i segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di reggenza e/o supplenza;
- **PRESO ATTO** che, allo stato attuale, non ci sono Segretari in posizione di disponibilità da poter incaricare della reggenza de qua in quanto già tutti incaricati in altre sedi;
- **RICHIAMATO** il contenuto della circolare del 18.03.2020 del Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali in tema di incarichi di reggenza e supplenza a scavalco dei Segretari comunali e provinciali che così testualmente dispone: “...le amministrazioni sono tenute a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il paradigma legislativo, tuttavia, impone di favorire modalità flessibili di svolgimento delle funzioni anche per i soggetti titolari degli incarichi de quibus, ivi comprese quelle inerenti alla partecipazione alle riunioni degli Organi di Governo dell’Ente (Giunta e Consiglio), in modo da limitare gli spostamenti nell’ambito dei casi previsti ex lege. Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, deve essere rilevato, infatti, come l’art 73 del Decreto Legge del 17.03.2020 n. 18 con l’obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione della data di emergenza – consenta, anche ai comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati...”;
- **RITENUTO**, al riguardo, di poter procedere, limitatamente ai profili di competenza di questa Sezione regionale dell’Albo dei Segretari comunali, al conferimento dell’incarico de quo, rimettendo alla competente Amministrazione le necessarie valutazioni e determinazioni in ordine all’applicazione delle sopra citate disposizioni normative e regolamentari;
- **VISTI** l’art. 7, c. 31-ter, del D.L n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 ed il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell’Interno, con i quali è stata disposta la soppressione dell’AGES e dei C.d.A. delle Sezioni Regionali e la successione, rispettivamente, del M.I. e dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione;
- **VISTO** il decreto n. 25402 del 17/05/2011 del Presidente dell’Unità di Missione in materia di rimborso delle spese di viaggio;
- **VISTE** le delibere n. 150 del 15/07/1999 e n. 267 del 06/09/2001 della soppressa AGES;
- **DATO ATTO** che il termine di 120 giorni dalla vacanza della sede per la nomina del segretario comunale titolare, come previsto dall’art. 15 del DPR n. 465 del 1997, è scaduto..

DISPONE

- 1) Al solo fine di assicurare la funzionalità dell’Amministrazione, il dott. Pierantonio GIULIANI è incaricato della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Salgareda (TV) per il periodo dal 01.03.2021 al 30.04.2021.



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione regionale del Veneto

- 2) E' onere del segretario comunale comunicare tempestivamente al Sindaco e a questa Sezione le eventuali assenze per ferie o altri istituti al fine di consentire, ove si rendesse necessario, la sostituzione anche temporanea nell'incarico con altro segretario reggente|.
- 3) Per detto incarico non spetta il rimborso delle spese di viaggio, ma va riconosciuto al segretario comunale il solo compenso previsto dall'art. 1 del CCDI di livello regionale dei segretari comunali e provinciali del 12/01/2010, fatta salva l'eventuale sostituzione del medesimo nei casi previsti al precedente punto 2).
- 4) Di invitare la S.V. a coprire la sede, anche in convenzione con la nomina del Segretario titolare.
- 5) Di far riserva di incaricare della reggenza in argomento, ove possibile, un Segretario in disponibilità.

IL FUNZIONARIO
f.to Dr.ssa Silvia Luise

sl